

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI TERMINI DI PAGAMENTO TA.RI. (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020.-

L'anno **duemilaventi** il giorno **undici** del mese di **giugno** alle ore **15:45**, nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

Tassoni Luigi	SINDACO	P
VIANELLO ARIOSTO	VICE - SINDACO	P
MARTINI STEFANIA	ASSESSORE	P

(P)resenti n. 3, (A)ssenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GIAVARINA MARCO.

Il Signor Tassoni Luigi assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in ordine all'oggetto sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze

Parere: **Favorevole** in ordine alla Regolarità Tecnica

Alonte 11-06-2020

Il Responsabile del Servizio
Gamberoni Valeria

Parere: **Favorevole** in ordine alla Regolarità Contabile

Alonte 11-06-2020

Il Responsabile del Servizio
Gamberoni Valeria

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI TERMINI DI PAGAMENTO TA.RI. (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020.-

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale, precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TA.RI. (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° Gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, 147 che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che, con riferimento alla Tassa rifiuti (T.A.R.I.), l'art. 1, comma 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti del principio "chi inquina paga";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Visto che, con deliberan. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti destinato ad omogeneizzare modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione in data 31 ottobre 2019, della deliberan. 443/2019/R/RIF, di "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della T.A.R.I. e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »

Visto l'art. 138, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che allinea i termini approvazione delle tariffe e delle aliquote T.A.R.I. e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, che con decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 107, è stato differito al 31 Luglio 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della T.A.R.I. e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Considerato che risulta ora mai evidente che, per l'anno 2020, i Comuni possono, alternativamente, confermare le tariffe rifiuti approvate per l'anno 2019, o approvare le nuove tariffe per l'anno 2020 sulla base del Piano Economico Finanziario redatto secondo il Metodo ARERA;

Dato atto che alla data di redazione della presente deliberazione il Gestore del servizio rifiuti non ha ancora inviato al Comune di Alonte, il Piano Finanziario per l'anno 2020 redatto secondo il metodo ARERA;

Ritenuto, quindi, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare, anche per l'anno 2020, le tariffe T.A.R.I. già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamate:

- la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 8 giugno 2020 con la quale è precisato che, in ragione della situazione emergenziale, in atto la facoltà di differimento dei termini di versamento può essere esercitata anche dalla Giunta comunale, salva successiva espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale,
- le sentenze del Consiglio di Stato n. 4435 e 4436 del 2018, che hanno considerato valida la deliberazione di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata anche tardivamente dal Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22/12/2018 con cui sono state approvate le tariffe della T.A.R.I. per il 2019;

Ritenuto di stabilire al 31 Luglio 2020 e al 16 Novembre 2020 le scadenze per il pagamento delle due rate della T.A.R.I. per il 2020;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 10.06.2020 Prot. 2486, allegato alla presente, di cui forma parte integrante;

Visti i pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della T.A.R.I. già adottate per l'anno 2019, con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22/12/2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art.107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, che sono integralmente riportate nel prospetto Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2020
3. di stabilire per l'anno 2020, in esito a quanto stabilito dall'art. 44 – comma 2 del Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 02.7.2015, in base al quale il Comune riscuote il tributo T.A.R.I. inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, che le rispettive scadenze sono fissate entro il 31 del mese di Luglio 2020 e il 16 del mese di Novembre 2020;
4. di prendere atto della applicazione del tributo provinciale per l'esercizio e la tutela, protezione e igiene ambientale nella misura del 5%, deliberata dalla Provincia;
5. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere espressamente ratificata dal Consiglio Comunale;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di darvi esecuzione,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Tassoni Luigi

Il Segretario Comunale
GIAVARINA MARCO

N. Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.

Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Vigolo Roberta

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art.125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _____ giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari.

Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Vigolo Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è:

Immediatamente esecutiva

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte _____

Il Segretario Comunale